

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 60/2022

PAGINA  
1/10

### OGGETTO

## ACCONTO IRPEF ANNO 2022 PER LE PERSONE FISICHE

### AGGIORNAMENTO

**11 NOVEMBRE 2022**

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2 DL 15.4.2002 n. 63; Art. 17 D.P.R. 7.12.2001 n. 435; L. 23.12.2000 n. 388; Art. 1 e ss. D.P.R. 29.9.1973 n. 600; Art. 1 L. 23.3.1977 n. 97; Art. 30 D.lgs. 15.12.1997 n. 446; D.lgs. 9.7.1997 n. 241; Art. 13 D.lgs. 18.12.1997 n. 472; Art. 11, co. da 18 a 20, D.L. 28.6.2013 n. 76 conv. in L. 9.8.2013 n. 99; D.P.C.M. 13.06.2013; Artt. 2, 11 e 22, DL del 24.04.2014 n. 66 conv. con mod. in L. 23.6.2014, n. 89; D.P.C.M. 13.6.2014; Art. 1, co. 637, L. n. 190 del 23.12.2014; D.P.C.M. 9.6.2015 - D.lgs. 24.9.2015 n.158; L. 28.12.2015 n. 208; Art. 7 DL 24.4.2017 n. 50 conv. con mod. in L. 21.6.2017, n. 96; Risoluzione AE 18.7.2017, n. 93/E; Art. 12-quinquies co. 3 e 4 del DL 34/2019 e Ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64; Artt. 3 e 58 DL 26.10.2019 n. 124. D.L. 14.8. 2020, n. 104 conv. con mod. in L. 13.10. 2020, n. 126.; Art. 20 del DL n.23 del 8.4.2020 conv. con mod. in L. n. 40 del 5.6.2020; DPCM del 27.6.2020 n. 162;- Decreto Sostegni-Bis (DL n. 73/2021, convertito dalla Legge n. 106/2021); legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021; AE Circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022.

### ALLEGATI

ALLEGATO 1-RICHIESTA RICALCOLO ACCONTO

### CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO  
ACCERTAMENTO  
ACC DPR 322 ACCONTI

### CODICE CLASSIFICAZIONE

20  
000  
101

### COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N.70/2021 - ACCONTO IRPEF ANNO 2021 PER LE PERSONE FISICHE  
CIRCOLARE N.38/2022 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2021 (MOD. REDDITI 2022 – PERSONE FISICHE)

### REFERENTE STUDIO

**Dott.ssa Cinzia MAROCCHINO**

### BRIEFING

Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell'art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, il versamento in acconto relativo all'IRPEF deve essere effettuato secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente, se il debito IRPEF è:

- Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto,
- Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre 2022 nella misura del 100%.
- Superiore ad € 257,52, il versamento dell'acconto deve essere effettuato in due rate:
  - la prima, nella misura del 40% o del 50% per i soggetti ISA entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente;
  - la seconda, nella misura del 60 % o del 50% per i soggetti ISA, entro il 30 novembre 2022.

Si precisa, inoltre che la legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, è intervenuta sull'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP, modificandone l'ambito soggettivo attraverso l'esclusione dalla sua applicazione, dal 2022, di determinati soggetti. Pertanto, dall'anno di imposta 2022 (dichiarazione IRAP 2023), l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti (art. 2-ter della legge di bilancio 2022):

- attività commerciali (ex art. 3 co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
- arti e professioni (ex art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).

### ***SOGGETTI OBBLIGATI***

Tutte le persone fisiche che presentano il Modello REDDITI PF 2022 per i redditi del 2021 sono potenzialmente tenuti al versamento degli acconti d'imposta; occorre però verificare se l'acconto sia dovuto o meno sulla base degli importi indicati in dichiarazione.

In particolare, devono pagare l'acconto IRPEF i soggetti che:

- ➡ Hanno presentato il Modello REDDITI PF 2022 con l'indicazione al rigo RN34 ("Differenza") di un importo pari o superiore a 52,00 euro;
- ➡ Pur essendovi obbligati, hanno omissso di presentare tale dichiarazione.

### ***SOGGETTI ESONERATI***

L'acconto non risulta dovuto dai contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- I soggetti che, al rigo RN34 (o RN61 col.4, se sussiste l'obbligo del ricalcolo) del Modello REDDITI PF 2022 persone fisiche, hanno evidenziato un'imposta pari a zero, ovvero di importo non superiore a € 51,65;
- I soggetti che, pur essendo debitori d'imposta, hanno potuto beneficiare di crediti d'imposta superiori all'imposta dovuta a titolo di acconto;
- Soggetti che, per la prima volta nel 2022, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF;
- Soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, in quanto non erano tenuti a farlo;
- Eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2022;
- I soggetti che hanno un credito IRPEF risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, non ancora utilizzato in compensazione, che copre tutto l'acconto dovuto;
- I soggetti che presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi del 2021, da presentare nel 2022, in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute per l'anno in corso, tenendo conto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite;
- Contribuenti che dichiarano nel Modello REDDITI PF 2022 solo redditi d'impresa o di lavoro autonomo soggetti all'imposta sostitutiva prevista dal regime di vantaggio (DL 98/2011) o all'imposta sostitutiva per il regime forfetario (L. 190/2014);
- I soggetti falliti.

### ***MODALITÀ DI CALCOLO DEI VERSAMENTI IRPEF***

Entro il 30 novembre 2022 i contribuenti sono tenuti al versamento della seconda rata (ovvero dell'unica rata) di acconto delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel 2022, da dichiarare nel modello Redditi/IRAP 2023.

Si precisa che con l'entrata in vigore del D.L. n. 124/2019, sono state rideterminate le modalità di versamento degli acconti relativi alle imposte sui redditi per i soli soggetti ISA, prevedendosi 2 rate di pari importo (pari al 50% ciascuna): per i soggetti diversi le percentuali rimangono fissate al 40% e al 60% rispettivamente per il primo e il secondo acconto.

L'acconto può essere calcolato in due modi diversi:

- a) in base al metodo storico,

b) utilizzando il metodo previsionale.

### METODO STORICO

Utilizzando il metodo storico, l'acconto IRPEF 2022 è pari al 100% dell'importo esposto a rigo RN34 "DIFFERENZA" del modello Redditi 2022 PF. In base all'importo indicato nel rigo RN34 il versamento dell'acconto:

-  non è dovuto se il rigo differenza non è superiore a 51,65 euro (€ 52,00, considerando l'arrotondamento);
-  in unica soluzione entro il 30 novembre 2022 se il rigo differenza è superiore a 51,65 euro ma non a 257,52 euro;
-  in 2 rate (rigo differenza è superiore a 257,52 euro) pari al:
  - 40% entro il 30 giugno 2022 (o entro il 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,40%);
  - 60% entro il 30 novembre 2022.

Per i "soggetti ISA" gli importi delle 2 rate sono entrambi del 50%.

### METODO PREVISIONALE

Oltre al metodo storico si può versare l'acconto tramite il metodo previsionale: è, infatti, concessa la possibilità di commisurare l'acconto all'imposta dovuta per l'anno in corso, nelle ipotesi in cui il contribuente ritiene di conseguire un reddito 2022 inferiore a quello del 2021 dovuto, ad esempio, a:

- costi di impresa o di lavoro autonomo di rilevante importo;
- maggiori oneri deducibili o detraibili;
- cessazione o riduzione dell'attività;
- opzione per il regime di cedolare secca a partire dal 2022 (per immobile in regime ordinario nel 2021).

In tale ipotesi è necessario:

- determinare l'imposta "presunta" sulla base delle disposizioni fiscali per il periodo d'imposta 2022;
- versare la percentuale minima prevista per l'acconto (come vista in precedenza).

È opportuno ricordare che se la previsione dovesse risultare inesatta per difetto, anche per motivi indipendenti dalla volontà del contribuente si renderà applicabile la sanzione per insufficiente versamento d'acconto pari al 30% di quanto non versato, più gli interessi.

### **MODALITA' DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IRPEF E IRAP**

Come anticipato, l'acconto IRPEF dovuto sul reddito 2022 corrisponde al 100% dell'importo esposto nel rigo RN34 (o a campo 4 "Differenza" del rigo RN61 se esiste obbligo del ricalcolo) del Mod. REDDITI PF 2022.

Per il versamento degli acconti, i contribuenti devono utilizzare la delega di pagamento Modello F24, fermo restando per i titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare esclusivamente il canale

telematico. Si ricorda che il Modello F24 deve essere presentato anche quando, per effetto delle compensazioni, il saldo finale è uguale a zero.

Si precisa che i versamenti a titolo di acconto che devono essere versati nel mese di novembre 2022 NON SONO RATEIZZABILI.

È prevista, invece, la possibilità di poter compensare quanto dovuto con eventuali crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce periodiche contributive. Il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 normalmente è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare, ma con il Decreto Sostegni-Bis (DL n. 73/2021, convertito dalla Legge n. 106/2021), detto limite, è stato nuovamente elevato a 2 milioni di Euro limitatamente all'anno 2021.

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- Della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- Della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap). Si ricorda che anche per la compensazione dei crediti di importo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap vige l'obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

In assenza di visto verrà preclusa, per l'eccedenza dei 5.000, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%.

Infine, va sottolineato che per effetto dell'art. 3 co. 2 del DL 26.10.2019, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

- Di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;
- Dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 "a saldo zero" o di particolari crediti d'imposta agevolativi.

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo delle modalità di presentazione dei modelli F24:

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 60/2022

PAGINA  
5/10

| TIPO DI F24                                                                | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Regole valide sia per i privati che per i partita Iva</b>               |                           |
| F24 con compensazione a saldo zero                                         | → ENTRATEL O FISCONLINE   |
| <b>Regole per i titolari di partita Iva</b>                                |                           |
| F24 con compensazione e saldo a debito                                     | → ENTRATEL O FISCONLINE   |
| <b>Regola valida solo per i privati</b>                                    |                           |
| F24 senza compensazione a debito (con saldo finale inferiore a 1.000 euro) | → LIBERA (ANCHE CARTACEA) |
| F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall'importo)            | → ENTRATEL O FISCONLINE   |

### IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO 2022

I soggetti che hanno aderito al regime forfetario e vi proseguono nel 2022 versano l'acconto dell'imposta sostitutiva del 15% (5% se "forfettari start-up") con le stesse modalità previste ai fini IRPEF: possono quindi applicare, a scelta, il criterio storico o il criterio previsionale.

Nel dettaglio, sono tenuti al versamento degli acconti, in un'unica soluzione ovvero in 2 rate, i contribuenti forfetari che presentano il modello Redditi 2022 PF con esposizione, al rigo LM42, di un importo pari o superiore a 52 euro.

Pertanto, utilizzando il metodo storico, l'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta 2022 è pari al 100% dell'importo esposto a rigo LM42 "DIFFERENZA" del modello Redditi 2022 PF. In base all'importo indicato nel rigo LM42 il versamento dell'acconto:

- ✎ non è dovuto se il rigo differenza non è superiore a 51,65 euro (€ 52,00, considerando l'arrotondamento);
- ✎ in unica soluzione entro il 30 novembre 2022 se il rigo differenza è superiore a 51,65 euro ma non a 257,52 euro;
- ✎ in 2 rate (rigo differenza è superiore a 257,52 euro) pari al:
  - 40% entro il 30 giugno 2022 (o entro il 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,40%);
  - 60% entro il 30 novembre 2022.

Per i "soggetti ISA" gli importi delle 2 rate sono entrambi del 50%.

Inoltre, relativamente a detti minimi le situazioni che si possono verificare nel 2020 sono le seguenti:

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 60/2022

PAGINA  
6/10

| REGIME 2021        | REGIME 2022        | IMPOSTA DOVUTA PER IL 2022                                  |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| REGIME ORDINARIO   | Regime Forfettario | Imposta sostitutiva 15%                                     |
| REGIME FORFETTARIO | Regime Forfettario | Imposta sostitutiva 15% o 5% per i primi 5 anni di attività |
|                    | Regime Ordinario   | IRPEF (determinata con modalità "ordinarie")                |

### ORDINARI 2021 E FORFETTARI 2022

In base alla disciplina generale in materia di acconti, si ritiene che i soggetti che dal 2022 hanno aderito al regime forfettario non siano tenuti a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva 2021, mancando la base di riferimento.

Applicando il metodo previsionale detti soggetti possono non versare l'acconto IRPEF 2022 ovvero versare un minor acconto IRPEF 2022 rispetto a quello risultante con il metodo storico.

### FORFETTARI 2021 E 2022

I soggetti che hanno applicato il regime forfettario nel 2021 e continuano ad applicarlo nel 2022, devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i primi 5 anni di attività, con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF.

### FORFETTARI 2021 E ORDINARI 2022

I soggetti forfettari 2021 che nel 2022 hanno adottato il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria):

- ✓ Determineranno il reddito 2022 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto;
- ✓ Versano l'acconto 2022 dell'imposta sostitutiva e indicheranno quanto versato nel quadro RN del Mod. REDDITI 2023 PF.

### ESONERO IRAP PER LE PERSONE FISICHE DAL 2022

L'art. 1, comma 8, legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha introdotto, a decorrere dal 2022, l'esonero IRAP per le persone fisiche:

- ❖ dalle persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d'impresa di cui all'articolo 55 del DPR n. 917 del 1986, residenti nel territorio dello Stato,
- ❖ dalle persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, primo comma, del DPR n. 917 del 1986, residenti nel territorio dello Stato

Con riferimento alla prima categoria di soggetti, si precisa che risultano beneficiarie dell'esclusione, oltre alle ditte individuali, anche le aziende coniugali non gestite in forma societaria e le imprese familiari.

Con riferimento agli esercenti attività di lavoro autonomo, si fa presente, invece, che l'esclusione non trova applicazione in caso di esercizio dell'attività in forma associata.

Inoltre, tale esonero opera:

- 📄 a prescindere dalla sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione e quindi anche in presenza di dipendenti / collaboratori e di beni strumentali "rilevanti";

☞ a decorrere dal 2022 e pertanto con riferimento all'IRAP 2022.

È importante precisare che l'esclusione dall'IRAP a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022 comporta la caducazione degli obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all'assolvimento dell'imposta in questione e, sempre a decorrere dal periodo d'imposta indicato, non vi è più l'obbligo di versamento dell'acconto e, naturalmente, del saldo. Tali obblighi, compreso il versamento del saldo e degli acconti e la presentazione della dichiarazione IRAP, permangono, invece, per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.

In buona sostanza, alle scadenze in esame, i soggetti che risultano assoggettati ad IRAP fino al 2021 e rientrano nel nuovo esonero:

- (i) sono tenuti a versare il saldo IRAP 2021 e a presentare la dichiarazione IRAP 2022 relativa al 2021;
- (ii) non sono tenuti a versare l'acconto IRAP 2022.

### ***SANZIONI***

Agli omessi, insufficienti o ritardati versamenti di acconti fiscali si applicano le sanzioni previste nei D.lgs. 18.12.97 n. 471 e 472. Le sanzioni in caso di violazioni nel versamento degli acconti sono quelle previste a seguito della riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale.

Pertanto, in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti IRPEF e IRAP, si applicano:

- La sanzione amministrativa, pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo, ovvero al 15% se il ritardo non supera i 90 giorni; per i ritardi fino a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per giorno di ritardo;
- Gli interessi di mora, stabiliti nella misura annua del:
  - 3,5%, in caso di pagamento in seguito alla notifica del c.d. "avviso bonario" (artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97);
  - 4%, per i ruoli resi esecutivi dall'1.10.2009, se gli importi non pagati vengono iscritti a ruolo (art. 20 del DPR 602/73).

L'art. 13 del D.lgs. 472/97, che contiene la disciplina del ravvedimento operoso, è stato modificato dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), e, tra l'altro, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il ravvedimento non è più inibito dall'inizio di un controllo, ma solo dalla notifica dell'accertamento o dell'avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione.

Inoltre, la legge ha postergato i termini entro cui esso può avvenire, prevedendo che la riduzione delle sanzioni decresce con l'aumentare del tempo in cui interviene.

In merito alle violazioni sugli omessi/tardivi versamenti operano le lett. a) - b-ter) dell'art. 13 co. 1 del D.lgs. 472/97, per cui, a seconda di quando avviene la sanatoria, la riduzione della sanzione può essere da 1/10 del minimo a 1/6 del minimo.

Premesso ciò, la sanzione del 15-30% ex art. 13 del D.lgs. 471/97 da corrispondere per effetto del ravvedimento operoso sarà pari:

- ♦ All'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (salve le maggiori riduzioni previste per ritardi non superiori a 14 giorni);
- ♦ All'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene tra 31 giorni e 90 giorni dalla scadenza;
- ♦ Al 3,75% (1/8 del 30%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene dopo 90 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione;
- ♦ Al 4,29% (1/7 del 30%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
- ♦ al 5% (1/6 del 30%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Al fine del perfezionamento del ravvedimento, sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno da esporre separatamente con gli specifici codici tributo.

Si tenga presente che ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 471/97 così come modificato dal DL 98/2011, in caso di tardivo versamento con ritardo non superiore ai 15 giorni, le sanzioni sono ulteriormente ridotte a un importo pari ad un quindicesimo per giorno di ritardo, ossia nella misura dell'1% giornaliero. Questo beneficio si cumula con le riduzioni previste per il ravvedimento operoso.

La sanzione contemplata dall'art. 13 del D.lgs. 471/97, pari al 15% delle somme versate con un ritardo non superiore a 90 giorni, è ridotta quindi a un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, perciò nella misura dell'1% giornaliero, in caso di ritardo non superiore a 15 giorni.

In pratica, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge:

- ✳ Le sanzioni "ordinarie" variano, a seconda dei giorni di ritardo, dall'1% per un giorno di ritardo (1/15 del 15%) al 14% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 15%);
- ✳ Se entro i suddetti 30 giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo, diventando quindi dello 0,1% per un giorno di ritardo (1/15 del 15% : 10) e dell'1,4% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 15% : 10).

Con riferimento al Mod. F24 si rammenta che:

- ✳ In caso di errata compilazione del modello da € 100 a € 500
- ✳ In caso omessa presentazione del modello F24 con saldo zero relativo agli acconti IRPEF e IRAP è prevista l'applicazione di una sanzione pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. Per regolarizzare questa violazione è possibile ricorrere al ravvedimento operoso presentando il modello F24 omesso e versando una sanzione ridotta, pari a:

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 60/2022

PAGINA

9/10

- 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 viene presentato entro cinque giorni dall'omissione
- 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro novanta giorni dall'omissione
- 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dall'omissione.

Nei casi di errata indicazione dei codici tributo, il contribuente dovrà presentare, a un qualsiasi ufficio locale della Agenzia delle Entrate, una istanza di correzione contenente le generalità complete, il codice fiscale, la data e l'importo del versamento effettuato con il modello F24, il codice tributo errato e quello esatto.

Nell'ipotesi di utilizzi in compensazione, con il modello di pagamento F24, di crediti d'imposta in misura superiore a quanto effettivamente spettante, è possibile regolarizzare tale violazione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

### ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti IRPEF con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo degli stessi utilizzando il *fac-simile* in allegato alla presente, da inviare allo Studio entro e non oltre il 18 novembre c.a..

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

#### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
(Un associato)  
**dott.ssa Adriana ADRIANI**

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 60/2022

PAGINA

10/10

### ALLEGATO 1 – RICHIESTA RICALCOLO ACCONTI

*Dati del Contribuente*

*Spettabile STUDIO ADRIANI  
Via della Repubblica Italiana, 110  
70032 – BITONTO (BA)*

**Oggetto: RICHIESTA DI RICALCOLO 2° ACCONTO DOVUTO PER L'ANNO 2022**

*Facendo seguito alle comunicazioni dello Studio ed avendo ricevuto comunicazione degli importi dovuti con l'applicazione del metodo "storico" di calcolo, consapevoli delle possibili sanzioni che potrebbero essere irrogate dall'Agenzia delle entrate, con la presente:*

☐ *Richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 30 novembre 2022 tenendo conto delle seguenti circostanze:*

*✍ Drastica riduzione del reddito imponibile;*

*✍ Drastica riduzione delle imposte dovute per effetto di .....;*

*✍ Altro .....;*

☐ *Richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 30 novembre 2022 per mancanza di liquidità, avendo la disponibilità di soli .....00 euro;*

*Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo i migliori saluti.*

*Data \_\_\_\_/11/2022*

*Firma \_\_\_\_\_*